



COMUNE DI CESENA
Il Sindaco

Pgn 58622/390

Cesena, 21 maggio 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI SETTIMANALI DEL MERCOLEDI' E SABATO E DI BORELLO.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 Maggio 2020;

RITENUTO che nelle more della verifica del puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 17.05.2020, si rende opportuna l'adozione di un provvedimento che consenta la ripresa dell'attività mercatale secondo le condizioni di sicurezza indicate nell'Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;

VALUTATO opportuno assumere un provvedimento con caratteristiche di contingibilità ed urgenza, limitando quindi, l'efficacia dello stesso al tempo necessario all'adozione di una disciplina di riferimento che tenga in debito conto di quanto emergerà in questa prima fase, necessariamente di verifica e taratura del delineato assetto;

RILEVATO che l'urgenza dell'intervento è ricollegabile alla necessità di coniugare la ripresa di attività commerciali all'interno del tessuto economico sociale territoriale, con la garanzia di pieno rispetto delle prescrizioni espressamente previste per tal genere di attività;

TENUTO CONTO che il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 3, comma 2, stabilisce che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1, e che il presente provvedimento per le ragioni sopra esposte risulta senz'altro conforme alle disposizioni di cui al predetto art. 3, comma 2;

CONSIDERATO che il mercato del Comune di Cesena si svolge con cadenza bisettimanale, nelle giornate di mercoledì e sabato, per la sua conformazione e disposizione consente, con l'adozione di particolari revisioni di area di sviluppo, di poter rispettare le raccomandazioni contenute nell'Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna ed in particolare le prescrizioni riportate nella sezione c) del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza del commercio al dettaglio su aree pubblica, e dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

RITENUTO necessario attivare, in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, idonee misure logistiche ed organizzative per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali);

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali);

ORDINA

che le attività del mercato su aree pubbliche riprendano nel rispetto delle seguenti norme.

Art. 1 (SOSPENSIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA)

1. I mercati settimanali su area pubblica nella gestione ordinaria, approvata dalla formazione comunale, continuano ad essere sospesi conformemente alla normativa in materia di emergenza sanitaria.
2. Restano vigenti tutte le norme di cui al Codice delle Attività Economiche, in quanto non incompatibili con la presente disciplina.
3. I mercati settimanali su area pubblica possono riaprire unicamente sulla base delle revisioni, modalità e precauzioni previste dalle norme che seguono.

Art. 2 (DISCIPLINA GENERALE)

1. L'attività mercatale 'alla spunta' è sospesa in ragione del necessario distanziamento sociale e della profilassi sanitaria da garantire agli operatori presenti ed alla clientela; l'Amministrazione si riserva, all'esito di un periodo di osservazione sull'andamento generale delle attività, di revocare tale sospensione cautelativa.
2. I posteggi rimasti vuoti all'avvio dell'attività sono riservati, nel rispetto delle distanze interpersonali, ad aree di attesa per la clientela rivolta alle attività di vendita situate nelle vicinanze; a richiesta della Polizia Locale, i medesimi posteggi inutilizzati possono essere destinati ad un maggior distanziamento tra i banchi di vendita adiacenti.
3. L'attività per la vendita di merce usata è sospesa.
4. Tutti i posteggi dell'intera zona mercatale sono ridotti del 20% nell'area dedicata all'esposizione della merce.
5. I titolari di posteggi dedicati alla vendita di generi alimentari freschi sono trasferiti nella zona merceologicamente loro dedicata in piazza San Domenico, come previsto dalla Delibera G.C. n. 75 del 17.3.2020, che ha definito altresì la destinazione merceologica di tutta l'area mercatale.
6. Le aree mercatali della gestione ordinaria sono parzialmente riviste secondo criteri resi necessari dal distanziamento sociale e dalla tutela della salute pubblica, per il tempo di vigenza del presente provvedimento e per tutte le giornate di mercato programmate (mercoledì e sabato o altra straordinaria eventualmente prevista); a tal fine sono eliminate le file di posteggi per vendita di generi vari site in:
 - a. Piazza del Popolo in adiacenza ai al lato Nord della stessa: posteggi da n. 38-bis a n. 45;
 - b. Viale Mazzoni da angolo via Fra' Michelino ad angolo via Pio Battistini - PRIMA fila a nord: posteggi da n. 123 a 143;
 - c. Viale Mazzoni – QUARTA fila a sud (lato mura) – posteggi: da n. 13 a n. 49;
7. I posteggi delle file eliminate di cui al punto precedente sono trasferiti nelle vie adiacenti all'attuale area mercatale di via Pio Battistini, lungo le vie IX Febbraio e F.lli Rosselli (secondo lo schema di collocazione nei periodi di coesistenza con eventi fieristici già sperimentato).

I trasferimenti nelle vie IX Febbraio e F.lli Rosselli avverranno in base alla graduatoria redatta ai sensi della vigente normativa; in sede di prima applicazione, corrispondente al primo giorno di ripresa del mercato, gli operatori titolari dei posteggi elencati nelle lettere a) b) e c) del punto precedente - nonché gli operatori non alimentari attualmente collocati nell'area alimentare di piazza San Domenico - verranno collocati in ordine di arrivo nelle aree individuate. Nella stessa giornata, si procederà all'assegnazione dei posteggi agli operatori in base alla graduatoria redatta dagli uffici preposti.

8. Allo scopo di garantire un allargamento della corsia principale di percorrenza del mercato la TERZA fila di posteggi lungo tutto viale Mazzoni è arretrata in adiacenza al ciglio meridionale della carreggiata stradale.

9. Gli ingressi e/o uscite dall'area mercatale (con esclusione di piazza Amendola) sono unicamente poste in 6 (sei) specifici punti:

- a. piazza Amendola / piazza del Popolo;
- b. via Zeffirino Re / piazza del Popolo;
- c. viale Mazzoni (lato Istituto Lugaresi);
- d. via IX Febbraio;
- e. via F.lli Rosselli.
- f. via Pio Battistini / viale Mazzoni (sola uscita)

La via Pio Battistini, durante l'attività mercatale, è percorribile soltanto a senso unico con entrata in via F.lli Rosselli ed eventuale sola uscita posta in viale Mazzoni (per chi non prosegue in altra zona di esposizione mercatale).

10. Ogni altra via o area di accesso all'intera zona di svolgimento del mercato è interdetta al transito, pedonale e veicolare, mediante l'appostamento di transennamenti.

Art. 2 (NORME INDEROGABILI)

1. Lo svolgimento dei mercati ambulanti su area pubblica deve rispettare le norme stabilite nel D.P.C.M. 26 aprile 2020, allegato 5, punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8.

2. Devono, altresì, essere inderogabilmente rispettati dagli operatori e dalla clientela i seguenti specifici presidi di sicurezza e profilassi sanitaria:

- a. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- b. Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili e della diffusione delle piazzole di vendita.
- c. Collocazione di dispositivi per la disinfezione delle mani in postazioni facilmente accessibili alla clientela ed agli operatori.
- d. Utilizzo dei guanti «usa e getta» nelle attività di acquisto, con particolare attenzione alla vendita di alimenti.
- e. Uso obbligatorio di mascherine per operatori e clientela.
- f. Posizionamento a cura dei titolari di posteggio, negli accessi del mercato, di cartelloni, almeno in italiano ed in inglese, per informare la clientela sui corretti comportamenti da mantenere.
- g. La visione della merce non sarà consentita a più di due clienti alla volta.

Art. 2 (POLIZIA LOCALE)

1. L'aliquota commerciale di Polizia Locale, addetta al controllo delle aree mercatali e dell'adempimento a tutte le misure di prevenzione in fase di allestimento e di svolgimento delle attività di vendita, è aumentata, salvo emergenze, in misura del 10%.

2. La Polizia Locale consente, durante le ore di apertura del mercato, al personale-steward un contatto immediato, con pronto intervento di ausilio per problematiche di sicurezza e rispetto della disciplina mercatale.

3. La Polizia Locale controlla e sanziona il mancato rispetto della presente ordinanza ai sensi dell'art 7 bis del TUEL.

Art. 3 (OBBLIGHI A CARICO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO)

1. I titolari di posteggio che potranno riprendere l'attività devono garantire:
 - a. Presenza in prossimità di tutti i varchi, in ingresso e/o in uscita, di personale-steward autorizzato a funzioni di vigilanza per scaglionare l'ingresso e/o l'uscita dalle aree mercatali. Il personale indosserà indumenti riconoscibili.
 - b. Presenza di personale-steward all'interno dell'area di esposizione e vendita con il compito di controllare il rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte di operatori e clientela.
 - c. Pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.
 - d. Presenza di prodotti igienizzanti presso ogni banco.
 - e. Distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche durante le fasi di carico e scarico con obbligo di indossare mascherine.
 - f. Solo per venditori di abbigliamento: disponibilità per la clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente anche solo per toccare la merce in autonomia.
2. Gli automezzi devono rimanere nella piazzola assegnata e non possono essere movimentati durante l'attività mercatale.
3. Nel caso di difficoltà a garantire la minima distanza tra banchi e, comunque, a richiesta della Polizia Locale, devono essere allestiti elementi divisorii tra i posteggi con tendaggi (ad es. teloni da pioggia) o materiale idoneo a garantire l'effettiva separazione degli spazi di vendita.

Art. 4 (ULTERIORI PROVVEDIMENTI – MERCATO BORELLO)

1. Salve le sanzioni amministrative previste dal Codice delle Attività Economiche o da ogni altra norma di legge applicabile, in caso di inadempimento di una o più delle precedenti disposizioni, l'Amministrazione è obbligata a sospendere le attività mercatali, in tutto in parte, per la miglior tutela della salute pubblica.
2. Del presente provvedimento è data la massima immediata diffusione agli operatori titolari di posteggio nel mercato, alle principali organizzazioni di categoria, ed alla popolazione.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano – in quanto compatibili ed adattate all'area di riferimento del mercato ordinario - anche in occasione del mercato settimanale di Borello.

DISPONE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1 punto 1, la presente ordinanza potrà essere revisionata in base alle eventuali criticità rilevate nell'attuazione della medesima.

DISPONE INOLTRE

L'invio in copia della presente ordinanza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Forlì;
- alla Questura di Forlì;
- al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della normativa nazionale di riferimento in materia di emergenza sanitaria, si procederà ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, ossia con l'applicazione sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg;
- che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Il Sindaco
Enzo Lattuca

